

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 705}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SCOTTI

Presentata il 4 agosto 1972

Estensione al personale statale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle norme e del trattamento previsti dalla legge 24 luglio 1971, n. 556

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che viene presentata alla vostra approvazione prevede l'estensione ai dipendenti statali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici Provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, collocati a riposo, prima del 16 marzo 1970, abbiano optato per la liquidazione *una tantum* a norma della legge 7 febbraio 1971, n. 72, del trattamento pensionistico previsto dalla legge 24 luglio 1971, n. 556, per i dipendenti camerale che sono stati collocati a riposo con la stessa liquidazione *una tantum*.

Con l'approvazione della presente proposta di legge si verrà ad eliminare una sperequazione verificatasi nel trattamento pensionistico tra i dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed il personale statale delle stesse Camere a seguito dell'emanazione della legge 24 luglio 1971, n. 556.

Infatti i dipendenti statali, ai quali non fa specifico riferimento la legge n. 556, non sono ammessi a godere del trattamento pensionistico previsto per i loro colleghi camerale, pur avendo ricevuto, come trattamento di quiescenza, a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 72, la stessa liquidazione *una tantum*.

È da tener altresì presente che i dipendenti statali delle Camere di commercio, per aver optato all'atto della quiescenza, per la liquidazione *una tantum*, sono stati considerati, ai fini pensionistici, dipendenti camerale e non hanno quindi potuto usufruire della pensione e dei benefici che lo Stato riserva ai propri dipendenti all'atto del collocamento a riposo.

La presente proposta di legge non prevede alcun onere finanziario per il bilancio dello Stato in quanto, a norma dell'articolo 4 della legge n. 556, l'onere derivante dall'applicazione di essa è posto a carico delle Camere di commercio che hanno, a suo tempo, provveduto alla liquidazione *una tantum*.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le norme ed il trattamento previsti dalla legge 24 luglio 1971, n. 556, sono estese ai dipendenti statali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, collocati a riposo prima del 16 marzo 1970, hanno optato per la liquidazione *una tantum* a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 72.